

COMUNE DI BAONE

Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 67 del 13-07-20

Sessione Ordinaria di Prima convocazione -Seduta

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020.

L'anno duemilaventi addì tredici del mese di luglio alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

Cognome e nome	Presenza	Cognome e nome	Presenza
CORSO FRANCESCO	P	GALLANA LAURA	P
FERRARETTO SIMONE	P	BIANCHIN ALESSANDRO	P
BONATO ERICA	P	BELLUCO RENZO	P
BUSON ANTONELLA	A	BONATO GIOVANNA	P
FERRARETTO VANNJ	P	GREGGIO ALESSANDRO	P
ROVARIN SILVIA	P	TRIMARCHI ANTONINO	P
NICOLINI VALTER	P		

Assiste alla seduta: BABETTO DOTT. FRANCESCO SEGRETARIO COMUNALE del Comune.

Il Presidente CORSO FRANCESCO, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

Vengono designati tre scrutatori Sigg.

FERRARETTO VANNJ
GALLANA LAURA
BELLUCO RENZO

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
CORSO FRANCESCO



Il SEGRETARIO COMUNALE
BABETTO DOTT. FRANCESCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 - TUEL - D.Lgs. 267/00

N. 278 Reg. Pubbl.

Si certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Comunale il

23 LUG 2020

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Addi 23 LUG 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
BABETTO DOTT. FRANCESCO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 - TUEL - D.Lgs. 267/00

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Comunale, è divenuta ESECUTIVA il

Addi

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il Decreto 28 febbraio 2020 (Ministero dell'interno) "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020" (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020), termine spostato al 31 luglio 2020 dall'art. 107, comma 2, del DL 18/2020, contestualmente alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge);

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 e 6 del 13/04/2015 con le quali si era provveduto a determinare le aliquote IMU e TASI per l'anno 2015, confermate negli anni successivi fino al 2019;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. adottata in data odierna, con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1° gennaio 2020;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot. 4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"(Legge

27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

1. L'ALiquota DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. L'ALiquota DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Nel comune di Baone i TERRENI AGRICOLI sono esenti dall'applicazione dell'IMU.
5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di cui all'articolo 49 TUEL espresso dal Responsabile dei Servizi Generali e Finanziari in ordine alla regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Seguono gli interventi dei Consiglieri Comunali:

Sindaco: voi sapete che queste nuove aliquote risultano dall'accorpamento tra le vecchie TASI e IMU, non c'è stato nessun aumento, si tratta solamente di una somma.

C'è però un refuso, fatto nell'accorpamento le due aliquote, al punto 3 c'è scritto 5,0 invece la somma dà 6,5. Chiedo quindi al Consiglio di fare quest'emendamento che corregge il refuso.

Si passa alla votazione dell'emendamento:

Favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 4 (Greggio, Belluco, Bonato Giovanna, Trimarchi)

Si passa alla votazione della delibera:

Presenti e votanti n. 12, favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 4 (Greggio, Belluco, Bonato Giovanna, Trimarchi)

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2020:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	10,6
2	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.	10,6
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 con detrazione €. 200,00	6,5
4	Unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta, entro il primo grado, a condizione che venga utilizzata da questi ultimi come abitazione principale,	8,6
5	Fabbricati catastalmente censiti in categoria C1 (Negozzi e botteghe)	8,6
6	Aree edificabili	9,6
7	Fabbricati strumentali all'attività agricola	1,0
8	Terreni agricoli	0

3) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

APPROVA**Art. 134, comma 4 TUEL – Immediata eseguibilità**

Successivamente il provvedimento come sopra approvato viene dichiarato immediatamente eseguibile con espressa votazione dal seguente esito:

Presenti e votanti n. 12, favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 4 (Greggio, Belluco, Bonato Giovanna, Trimarchi)

COMUNE DI BAONE
Provincia di Padova

ALLEGATO SUB. A ALLA DELIBERA Di CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 del 13-07-2020

PARERI

(Art. 19 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020.

AREA

PARERE SULLA SOLA REGOLARITA' TECNICA - SI ESPRIME PARERE:

Favorevole

Motivazione:

Baone, 07-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.SSA SCHIVO SONIA



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE - SI ESPRIME PARERE:

Favorevole

Motivazione:

Baone, 07-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.SSA SCHIVO SONIA

